

Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 102 (BUR n. 70/1980)

ISTITUZIONE DEL CAPITOLO DI ENTRATA PER L'ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO LAVORI PUBBLICI E DEL CAPITOLO DI SPESA PER INTERVENTI RELATIVI AL CANTIERE OFFICINA DI CAVANELLA D'ADIGE PREPOSTO AL SERVIZIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Art. 1

A seguito dell'affidamento in concessione da parte del Magistrato alle Acque delle psese per l'acquisto, la costruzione ed il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti del Cantiere-officina di Cavanella d'Adige, nonché di nuovi mezzi da adibire al sistematico sgombrò di interramenti nei rami terminali del Po ed alle foci, per la costruzione delle relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto delle attrezzature di officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi, di cui all'art. 11 della legge 15 luglio 1975, n. 399, sono apportate al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 061006052: "Assegnazione del Magistrato alle Acque per l'acquisto, la costruzione ed il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti del Cantiere-officina di Cavanella d'Adige, nonché di nuovi mezzi da adibire al sistematico sgombrò di interramenti nei rami terminali del Po ed alle foci, per la costruzione delle relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto dell'attrezzatura di officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi" (Capitolo di nuova istituzione)	1.200.000.000	1.200.000.000

Stato di previsione della

spesa

In aumento:

Cap. 201020056: "Spese per l'acquisto, la costruzione ed il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti del Cantiere-officina di Cavanella d'Adige, nonché di nuovi mezzi da adibire al sistematico sgombrò di interramenti nei rami terminali del Po ed alle foci, per la costruzione delle relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto dell'attrezzatura di officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi" (Capitolo di nuova istituzione)	1.200.000.000	1.200.000.000
---	---------------	---------------

Art. 2

I lavori di cui al precedente art. 1 affidati in concessione dal Ministero dei lavori pubblici alla Regione, seguono, per l'esecuzione, la normativa statale vigente per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

L'importo dei lavori affidati in concessione viene aumentato di una aliquota pari al 2 per cento per spese generali e tecniche e di collaudo.

Per la direzione e la contabilità dei lavori la Regione provvede a mezzo del dipendente Centro Operativo Veneto per la Navigazione Interna con sede in Rovigo, mentre per la gestione amministrativa provvede il Dipartimento per la viabilità e i trasporti preposto alla navigazione interna.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.